**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVI** — **Roma — Mercoledì, 10 giugno 1925** — **Numero 134**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### IV Mostra campionaria di mobili in legno in Cascina.

Con decreto di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al reg. n. 7 finanze, foglio n. 201, il comune di Cascina è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la IV Mostra campionaria dei mobili in legno e delle varie industrie che vi abbiano attinenza, che avrà luogo a Cascina, dal 30 agosto al 30 settembre del corrente anno.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1089.

LEGGE 28 maggio 1925, n. 823.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1090.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 818.

**Approvazione del testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sugli istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia;
Visti il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, il decreto-legge Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 181, i Regi decreti 16 novembre 1919, n. 2353; 5 gennaio 1922, n. 213; 3 giugno 1924, n. 1446, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 457, coi quali furono apportate modificazioni o aggiunte al detto statuto;
Viste le deliberazioni adottate il 21 dicembre 1924 dal Consiglio generale e il 28 febbraio-1° marzo 1925 dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.*
*Atti del Governo, registro 237, foglio 37.* — GRANATA.

---

**Statuto del Banco di Sicilia.**
(Testo unico con modificazioni o aggiunte).

TITOLO I.
DEL BANCO E DEI SUOI UFFICI.

Art. 1.
(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Banco di Sicilia è un pubblico istituto di credito, autonomo, governato dal presente statuto.
Il Ministro per le finanze ne ha la vigilanza a termini di legge.

Art. 2.
(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

L'Amministrazione centrale del Banco è in Palermo.

Art. 3.
(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Sono conservate le sedi e le succursali attuali con facoltà di istituirne altre, ma nei soli capoluoghi di Provincia.
La loro istituzione, trasformazione o soppressione avrà luogo con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze, in base a deliberazione presa dal Consiglio generale.
Le agenzie possono esistere in qualsiasi luogo del Regno, ritenuto opportuno dal Banco; la loro istituzione, trasformazione o soppressione sarà fatta con decreto del Ministro per le finanze e con le medesime modalità di cui al comma precedente.
Il Banco può avere anche filiali, e cioè succcursali e agenzie, a Tripoli e a Bengasi e in altri luoghi della Tripolitania e della Cirenaica a norma dell'art. 1 del R. decreto 10 dicembre 1912, n. 511, e del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82.
Il Banco, inoltre, in quanto esercita la Cassa di risparmio, può operare all'estero, ai termini del R. decreto-legge del 15 settembre 1923, n. 2269.

TITOLO II.
FUNZIONI ED OPERAZIONI.

Art. 4.
(Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Le funzioni ed operazioni che il Banco è autorizzato a compiere sono:
1° emissione di biglietti a vista e al portatore, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
2° emissione di titoli nominativi, come all'articolo seguente;
3° sconti ed anticipazioni;

4° conti correnti con interesse o senza ai termini di legge;
5° depositi a custodia;
6° impieghi all'estero e negoziazione di divisa estera;
7° operazioni di credito agrario e cassa di risparmio;
8° altre operazioni autorizzate da leggi speciali purchè deliberate dal Consiglio generale, su proposta del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa.

Il Banco può, inoltre, assumere il servizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, e fare anticipazioni alle Provincie ai termini di legge.

Art. 5.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Banco può emettere, contro versamento della valuta corrispondente, i seguenti titoli di credito nominativi:
*a*) vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili per girata;
*b*) fedi di credito da L. 50 in più al nome di privati, ditte, società o pubbliche amministrazioni, trasmissibili per girata;
*c*) polizzini di somme inferiori a L. 50 trasmissibili come sopra;
*d*) tratte su piazze del Regno, delle Colonie e dell'estero all'ordine di terzi.

Art. 6.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Il Banco sconta a non più di quattro mesi:
*a*) cambiali ed assegni bancari, muniti di due o più firme di persone o società o ditte notoriamente solvibili;
*b*) buoni del Tesoro;
*c*) note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;
*d*) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;
*e*) altri titoli o effetti ammessi da leggi speciali.

Art. 7.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Il Banco fa anticipazioni:
*a*) sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;
*b*) sopra titoli garentiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garentito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;
*c*) sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;
*d*) sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla Sezione annessa alla sede di Catanzaro dello Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;
*e*) sopra titoli pagabili in oro, emessi o garentiti da Stati esteri;
*f*) sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere al corso legale, e sopra verghe d'oro;
*g*) sopra sete grezze o lavorate in organzini ed in trame, e sopra verghe di argento;
*h*) sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi;
*i*) sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti legalmente;
*j*) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini legalmente costituiti;
*k*) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378;
*l*) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle società di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320;
*m*) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari;
*n*) sopra altri titoli, merci o valori indicati da leggi speciali.

Per i limiti della somma da anticipare e per la durata della operazione si osservano le leggi in vigore.

Inoltre il Banco fa anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti, ai termini dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1907, numero 804.

Art. 8.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Banco riceve versamenti in conto corrente con o senza interesse nei limiti stabiliti dalla legge e nei modi prescritti dal regolamento.

Art. 9.

(Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Il Banco:
*a*) accetta in custodia depositi di titoli e documenti, di verghe, monete d'oro e d'argento, gioie ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite nel regolamento;
*b*) acquista e vende a contanti o a termine, per proprio conto, tratte, cambiali ed assegni sull'estero, osservate le disposizioni di legge sugli istituti di emissione;
*c*) s'incarica per conto di terzi:
della compra e vendita di titoli a norma del regolamento, dello incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia sedi, succursali, filiali o agenzie, ovvero una rappresentanza o corrispondenza diretta o indiretta;
della riscossione di titoli esigibili nel Regno e all'estero;
del servizio di cassa a loro rischio.

Art. 10.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Banco può investire somme nei limiti stabiliti dalla legge in titoli emessi o garentiti direttamente dallo Stato ed in cartelle del proprio credito fondiario; può fare impieghi in cambiali all'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e per i debiti a vista, nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

## TITOLO III.

### CREDITO AGRARIO E CASSA DI RISPARMIO.

Art. 11.

(Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Una sezione speciale esercita in Sicilia le operazioni di credito agrario a norma delle leggi e dei regolamenti relativi (1).

Essa ha patrimonio e gestione separati da quelli dell'azienda bancaria, ma è amministrata dal Consiglio di amministrazione del Banco.

(1) Leggi e regolamenti vigenti: testo unico di legge approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, e relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825.

Art. 12.

(Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Il Banco esercita il servizio di cassa di risparmio a norma delle leggi in vigore.

La gestione della Cassa di risparmio è tenuta separata da quella del Banco ed è regolata da speciale statuto.

## TITOLO IV.

### Amministrazione.

Art. 13.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

L'amministrazione del Banco di Sicilia è affidata al direttore generale ed al Consiglio di amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

*Composizione del Consiglio generale.*

Art. 14.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446 e con R. decreto-legge 5 aprile 1925).

Il Consiglio generale si compone:

del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;

del presidente della Camera di commercio di Palermo;

di un delegato eletto dal Consiglio comunale di Palermo;

dei sindaci di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Caltanissetta e Trapani;

di un delegato eletto da ciascuna delle Camere di commercio di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;

di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Trapani, Siracusa e Caltanissetta;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra Provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale del Banco e dei due consiglieri di amministrazione di nomina governativa.

Soltanto nei casi di incompatibilità determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 15.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Esse, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

E' concessa, però, ai consiglieri che intervengano alle riunioni una medaglia di presenza per ciascun giorno ed inoltre a quelli non residenti in Palermo una diaria per ogni giorno di riunione e per ogni giorno di viaggio, così di andata come di ritorno.

Art. 16.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto e del bilancio dell'esercizio annuale.

*Sessioni del Consiglio generale.*

Art. 17.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Consiglio generale si riunisce in Palermo, nel primo trimestre di ogni anno, in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

La durata della sessione non può eccedere i dieci giorni. Può prorogarsi per altri cinque giorni a richiesta di sei dei suoi componenti presenti.

Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal Ministro per le finanze, sia in seguito a domanda fatta dal Ministro stesso, dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio generale, di accordo con almeno sei membri del Consiglio medesimo, o con domanda di un terzo dei membri del Consiglio ovvero dei revisori effettivi, rivolta al presidente.

In tale domanda deve essere indicato l'oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.

In tutti i casi se ne deve dare avviso al direttore generale.

Art. 18.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il Ministro per le finanze può fare inserire nell'ordine del giorno tanto delle sessioni ordinarie quanto delle straordinarie le proposte che crede di far discutere nell'adunanza generale del Consiglio.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio sopra affari non iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 19.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo

Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione.

Questa sarà valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

*Attribuzioni del Consiglio generale.*

Art. 20.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco:

1° esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quello del credito fondiario dell'esercizio decorso, udita la relazione dei revisori dei conti;

2° discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;

3° delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, o di propria iniziativa, sulla istituzione, trasformazione o soppressione di sedi, succursali, filiali ed agenzie, a norma dell'art. 3;

4° approva le tabelle organiche del personale e le loro modificazioni;

5° delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, o di propria iniziativa, sulle modificazioni allo statuto e al regolamento da proporre al Governo;

6° sceglie, annualmente, nella sessione ordinaria, fra i suoi membri:

*a*) tre delegati effettivi e uno supplente, a far parte del Consiglio di amministrazione;

*b*) tre revisori effettivi ed un supplente per l'esame dei conti dell'esercizio in corso;

7° nomina le Commissioni che crede necessarie per la istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni e per le inchieste e le verifiche che ritiene opportune;

8° determina la misura delle medaglie di presenza e della diaria di cui agli articoli 15 e 22 del presente statuto.

Il Consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

*Composizione del Consiglio di amministrazione.*

Art. 21.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Consiglio di amministrazione si compone:

del direttore generale che lo presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri;

di due consiglieri di amministrazione nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il direttore generale e i due consiglieri nominati con decreto Reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa.

Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri di amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarentigie della inamovibilità.

I revisori effettivi dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 22.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

I delegati elettivi del Consiglio di amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili consecutivamente soltanto per altri cinque anni.

Coloro che avranno ricoperto la carica per sei anni saranno ineleggibili per un anno.

Decadono dalla carica senz'altro i consiglieri elettivi che senza giustificato motivo non siano intervenuti per quattro sedute consecutive alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

I consiglieri decaduti e quelli che nell'anno siano stati assenti a metà del numero delle adunanze del Consiglio — a meno che le assenze non siano state determinate da motivi di salute — sono ineleggibili per un anno.

I delegati elettivi e i revisori dei conti hanno diritto ad una medaglia di presenza per ogni giorno d'intervento alle sedute e quelli che non hanno residenza abituale in Palermo, oltre alle spese di viaggio, anche ad una diaria giornaliera, tanto per la durata del soggiorno, quanto per ogni giorno di viaggio così di andata come di ritorno.

Art. 23.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso di L. 15,000 annue.

Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri funzioni amministrative, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare in ragione di non più di L. 6000 annue per la durata della delegazione.

*Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di amministrazione.*

Art. 24.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente due volte al mese.

Art. 25.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di quattro.

Art. 26.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 27.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il Consiglio di amministrazione:

1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore e dei titoli di credito (fedi di credito, vaglia cambiari ed assegni bancari);

2° formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l'abbruciamento dei biglietti al portatore;

3° determina le condizioni delle operazioni del Banco;

4° fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni;

5° delibera sull'impiego dei fondi ordinari disponibili e sullo investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;

6° assegna alle sedi e succursali i fondi per i rispettivi impieghi e prescrive le norme da seguire nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;

7° nomina i rappresentanti legali, i rappresentanti per la emissione degli assegni bancari ed i corrispondenti del Banco all'interno ed all'estero;

8° approva e modifica entro i limiti del regolamento le disposizioni riguardanti l'organizzazione degli uffici nonchè le istruzioni di servizio;

9° delibera sulle proposte da presentare al Consiglio generale per le modificazioni dello statuto e del regolamento;

10° propone al Consiglio generale le tabelle organiche del personale con l'indicazione degli stipendi;

11° delibera sulle proposte da fare al Ministero delle finanze per la nomina, per il collocamento in aspettativa e in disponibilità, per la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale;

12° nomina, secondo le tabelle organiche, i direttori e gli altri impiegati del Banco e prende tutti i provvedimenti di sua competenza che li riguardano, a norma del regolamento;

13° determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiali, e ai termini del regolamento ne delibera lo svincolo;

14° delibera, in conformità dell'art. 3, sulle proposte da presentare al Consiglio generale per la istituzione, la trasformazione o la soppressione di sedi, succursali, filiali ed agenzie;

15° approva i contratti da cui derivi all'Istituto impegno per somma eccedente le L. 15,000;

16° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bonari, sulle transazioni di liti, sulla rinunzia a giudizi ed a procedimenti esecutivi e sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, eccede le L. 15,000.

Delibera altresì sull'acquisto, sulla vendita e sulla permuta dei beni immobili del Banco.

La vendita dei beni immobili iscritti all'inventario per un valore superiore a L. 15,000 deve farsi per asta pubblica.

I detti beni si possono vendere anche a trattative private in caso di diserzione di due incanti consecutivi, purchè vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissati per l'ultimo incanto, e, nei casi di urgenza, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessori.

Per i beni che abbiano un valore d'inventario non maggiore di L. 15,000 le vendite possono farsi tanto per asta pubblica quanto a trattative private.

Un elenco degli acquisti, delle vendite, delle permute, delle cessioni, dei concordati, degli stralci e delle transazioni deliberate nell'anno, deve essere comunicato al Consiglio generale nella sua adunanza in sessione ordinaria;

17° delibera le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe di ipoteche inscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito di sorte, cui si riferiscono, non sia interamente estinto od ecceda le L. 5000;

18° esamina il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quello speciale del credito fondiario, nonchè i relativi conti dei profitti, delle spese e delle perdite, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

19° discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo della Cassa di risparmio e quelli della Sezione di credito agrario.

I detti bilanci consuntivi, insieme con una relazione sull'andamento generale del servizio, saranno presentati al Consiglio generale in allegato al bilancio consuntivo della azienda bancaria.

*Direttore generale.*

Art. 28.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il direttore generale è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 29.

Egli rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione del Banco, ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni di detti Consigli:

1° interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;

2° provvede all'ordinamento generale del servizio;

3° presenta al Consiglio di amministrazione:

*a*) per l'esame, i bilanci dell'azienda bancaria e del credito fondiario da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale coi relativi rendiconti;

*b*) per l'esame e l'approvazione, il rendiconto e i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di risparmio e del credito agrario;

4° provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garentiti dallo Stato e in divisa estera;

5° in casi eccezionali, ha facoltà di variare le assegnazioni fatte agli stabilimenti per i relativi impieghi, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

6° provvede sulla proposta dei direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino le lire 15,000 dovute dal Banco su fedi di credito, polizze tuttavia in circolazione e polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti;

7° stipula i contratti e può delegarne la stipulazione anche mediante semplice lettera, a funzionari e ad impiegati del Banco. Approva i contratti da cui derivi all'Istituto impegno per somma non eccedente le L. 15.000;

8° consente la traslazione e il tramutamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti al Banco, nonchè la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore del Banco sulle dette rendite nominative e su qualunque altro titolo a debito dello Stato;

9° provvede in ordine all'aumento dei titoli costituenti la cauzione dei corrispondenti e dei rappresentanti dell'Istituto, nonchè in ordine alla restituzione o sostituzione totale o parziale dei titoli stessi;

10° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bonari, sulle transazioni di liti pendenti, sulla rinunzia a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, non ecceda le lire 15,000;

11° consente la cancellazione, la riduzione, la restrizione e la posterga nonchè la surroga in favore di terzi delle ipoteche e di qualunque formalità ipotecaria annotata a favore del Banco, quando il credito di sorte, cui si riferiscono, sia estinto o, non essendo estinto, non ecceda le L. 5000.

Consente la riduzione e la restrizione delle indicate formalità ipotecarie, nonchè la parziale surroga in favore di terzi, in proporzione dell'avvenuta diminuzione del credito;

12° di fronte ai terzi ed ai conservatori delle ipoteche ha facoltà in tutti i casi, e quindi anche in quelli di cui all'art. 27, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la riduzione, la restrizione, la postergazione, i sub-ingressi, le annotazioni nelle ipoteche ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria;

13° presenta al Consiglio di amministrazione la terna per la nomina del segretario generale e le proposte degli altri provvedimenti che lo riguardano agli effetti dell'art. 32 del presente statuto;

14° propone allo stesso Consiglio i provvedimenti riguardanti il personale, che, a norma del regolamento, siano

di competenza del Consiglio medesimo e prende sulla stessa materia quegli altri provvedimenti che rientrino nelle proprie attribuzioni,

15° senza diminuzione della propria responsabilità può delegare ai consiglieri governativi funzioni amministrative (art. 23, secondo comma) e può farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali crede utile il loro diretto concorso;

16° propone al Consiglio di amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno e all'estero;

17° ordina le verifiche, le ispezioni e le inchieste che crede necessarie;

18° destina gli avvocati e i procuratori per la difesa del Banco nelle cause in cui esso sia impegnato. Per le cause di competenza degli stabilimenti può delegare tale attribuzione ai rispettivi direttori;

19° destina gli ingegneri per i lavori ordinari di carattere tecnico scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione;

20° esamina e sottoscrive le situazioni generali del Banco;

21° fa al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco ed al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico sia nei rapporti interni;

22° in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, non riservati specificatamente al Consiglio di amministrazione.

### Art. 30.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

E' vietato al direttore generale di concedere sconti ed anticipazioni.

### Art. 31.

(Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

Il direttore generale designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

## *Segretario generale.*

### Art. 32.

(Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il segretario generale è nominato dal Ministro per le finanze sopra una terna proposta dal Consiglio di amministrazione.

Su proposta del Consiglio stesso il Ministro per le finanze provvede al collocamento in aspettativa o in disponibilità, alla revoca, alla destituzione e al collocamento a riposo del detto funzionario.

Egli è alla immediata dipendenza del direttore generale e lo coadiuva in tutte le sue incombenze, è capo del personale, esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni stabilite nel regolamento.

## TITOLO V.

SEDI - SUCCURSALI - FILIALI E AGENZIE.

### Art. 33.

(Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Le sedi, succursali e filiali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.

### Art. 34.

(Art. 33-*bis* approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

La rappresentanza giuridica delle sedi, delle succursali, delle filiali e delle annesse agenzie del luogo spetta, di fronte ai terzi, ai direttori; quella delle altre agenzie, agli agenti.

### Art. 35.

(Art. 34 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

I direttori sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

### Art. 36.

(Art. 35 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

I direttori firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate e altri titoli e documenti per i quali sia prescritta la firma del direttore.

Essi hanno facoltà di delegare la detta firma ad altri impiegati a norma del regolamento; impiegano le somme poste a loro disposizione nei limiti e secondo le istruzioni della Direzione generale e curano la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Amministrazione centrale:

eseguono operazioni di divisa estera, osservando le disposizioni della Direzione generale;

vigilano sulla regolare gestione delle casse;

eseguono o dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credano necessarie, riferendone il risultato alla Direzione generale;

destinano, in caso di urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendo questi ultimi nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione e dandone avviso alla Direzione generale;

prendono, riguardo al personale, i provvedimenti di loro competenza;

in caso di assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti nel modo stabilito dal regolamento.

## *Commissioni di sconto.*

### Art. 37.

(Art. 36 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Gli stabilimenti del Banco autorizzati allo sconto hanno non più di dodici e non meno di sei commissari di sconto nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, ai sensi del regolamento.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Ad ogni seduta della Commissione di sconto, oltre al preposto allo stabilimento che ne ha la presidenza, debbono intervenire a turno due commissari.

Il preposto ha facoltà di non dar corso alla ammissione di effetti deliberata dalla Commissione di sconto, informandone la Direzione generale.

E' vietato lo sconto di effetti che portino la firma di impiegati del Banco.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte o società commerciali delle quali i commissari medesimi siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio non possono essere ammessi allo sconto se non da una Commissione alla quale nessuno di essi prenda parte.

Il commissario che contravviene alla disposizione del comma precedente decade dall'ufficio e non può essere rieletto; il direttore che abbia tollerato l'infrazione è responsabile disciplinarmente della inosservanza.

I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle Commissioni di sconto nè intervenire alle sedute di esse.

*Agenzie.*

Art. 38.

(Art. 37 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Le agenzie sono poste alla dipendenza delle sedi e delle succursali o delle filiali.

Il personale, le funzioni e le modalità dei servizi sono stabiliti dal regolamento o da speciali istruzioni approvate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio generale può, nondimeno, conferire a talune agenzie una parziale autonomia, limitata, cioè, a determinati servizi, dei quali siasi riconosciuta una spiccata importanza e constatato un effettivo congruo rendimento.

*Filiali in Libia.*

Art. 39.

(Art. 37-*bis* approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

In conformità del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, le filiali di Tripoli e di Bengasi e quelle che possono essere istituite in altri luoghi della Tripolitania e della Cirenaica, a mente dell'art. 3 del presente statuto, formano una sezione speciale con gestione separata.

Esse possono fare tutte le operazioni previste dal presente statuto e anche altre di cui sia riconosciuta la opportunità in armonia ai bisogni di quei luoghi.

All'uopo è assegnato alla sezione un fondo speciale di esercizio di 3 milioni di lire nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346.

Le norme per la gestione, le operazioni e l'ordinamento degli stabilimenti in Libia, in quanto differiscano da quelle indicate in questo statuto per le sedi, succursali e agenzie nel Regno, sono quelle stabilite dal R. decreto 1° maggio 1913, n. 508.

Le eventuali modificazioni o aggiunte dovranno essere approvate su proposta del Consiglio generale o con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze d'accordo col Ministro per le colonie.

TITOLO VI.

STATO DEGLI IMPIEGATI.

Art. 40.

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco, per le promozioni di grado, per gli aumenti periodici di stipendio e per tutto ciò che si attiene al personale saranno stabilite col regolamento.

Il direttore generale, che abbia prestato ininterrottamente ed in qualsiasi qualità almeno venti anni di servizio pensionabile presso l'Istituto, ha diritto alla attribuzione della pensione anche quando egli si allontani volontariamente dal servizio. La misura della pensione non potrà essere inferiore ad annue L. 30,000.

Nei casi previsti dall'art. 45 del presente statuto, l'eventuale trattamento di quiescenza sarà stabilito dal Ministro per le finanze.

Le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *T*, salvo quanto fu disposto con l'art. 305 del regolamento del Banco approvato con R. decreto 16 ottobre 1913, n. 1283, e con l'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, e con l'art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779.

Per la predetta disposizione di legge è estesa al direttore generale e agli impiegati del Banco la giurisdizione della Corte dei conti in tutte le controversie in materia di liquidazioni di pensione, con le norme procedurali stabilite dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877.

TITOLO VII.

INCOMPATIBILITÀ.

Art. 41.

(Art. 39 approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.

Art. 42.

(Art. 40 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Il direttore generale, il segretario generale, i direttori e tutti gli impiegati del Banco, non possono esercitare commerci e industrie, fare operazioni di borsa, nè avere parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.

Il Consiglio di amministrazione può, però, consentire, nello interesse del Banco, che sia fatta eccezione al divieto allorchè trattisi di istituti di credito ai quali il Banco partecipi sia direttamente e per conto proprio che pel tramite o nell'interesse di una delle sue speciali aziende o gestioni.

Art. 43.

(Art. 41 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, di stabilimenti industriali, i componenti e i rappresentanti di ditte commerciali, e in genere coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, che non si trovino nelle condizioni previste del comma precedente, possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere delegati al Consiglio di amministrazione.

Più componenti di una medesima ditta o più gerenti o amministratori di una stessa società in nome collettivo non possono far parte del Consiglio generale, nè del Consiglio di amministrazione.

Non possono parimenti far parte dei detti Consigli coloro che abbiano o abbiano ceduto una lite vertente col Banco, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti cambiari o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco e le sue aziende o abbiano comunque cagionato perdita all'uno e alle altre.

Art. 44.

(Art. 42 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

Non possono far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo se-

condo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e coloro che abbiano o abbiano cedute liti vertenti col Banco o con le sue aziende, anche come amministratori di ditte, società commerciali o industriali, abbiano effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco medesimo ed aziende annesse.

Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio ed il nipote, e più componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa società, non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.

## TITOLO VIII.

### Disposizioni generali.

#### Art. 45.

(Art. 43 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Quando risultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.

Qualora fatti di uguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di scioglierlo, provvedendo a che il Consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.

I membri elettivi del Consiglio disciolto non possono essere rieletti che dopo un biennio.

Fino a che il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal direttore generale, o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sarà designato dal Ministro per le finanze.

#### Art. 46.

(Art. 44 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro per le finanze, senza pregiudizio delle facoltà di sospensione e di revoca delle deliberazioni di esso, conferitegli dalle disposizioni in vigore, può, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, promuovere un decreto Reale, per lo scioglimento del Consiglio generale, avanti la scadenza del biennio, di cui all'art. 15, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al Consiglio medesimo ed al Consiglio di amministrazione dal presente statuto.

In questo caso, il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione dovranno essere ricostituiti entro sei mesi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
De' Stefani.

Numero di pubblicazione **1091**.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. **830**.

**Regolamento per l'esecuzione della legge che stabilisce provvedimenti in favore delle piccole industrie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919, numero 1009, convertito in legge il 19 maggio 1922, col n. 727, che stabilisce provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Visto il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1321, che detta le norme per l'esecuzione del detto decreto Luogotenenziale;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 che abolisce il Comitato consultivo centrale per le piccole industrie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Agli effetti del decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919, n. 1009, convertito in legge il 19 maggio 1922 col n. 727, si considerano come piccole industrie quelle forme di attività industriale limitate nei mezzi tecnici ed in quelli economici, nelle quali il prodotto è dovuto in prevalenza alla abilità personale dell'artefice, che lo eseguisce o concorre ad eseguirlo.

#### Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale istituisce i Comitati, di cui all'art. 5 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale, nelle regioni dove sussistono condizioni favorevoli allo sviluppo delle piccole industrie.

#### Art. 3.

I Comitati sono istituiti nella località più importante delle regioni di cui all'articolo precedente ed hanno sede, di regola, presso le Camere di commercio ed industria, o, in mancanza di queste, presso i Municipi, semprechè non dispongano di sede propria.

#### Art. 4.

Non possono far parte dei Comitati persone che abbiano interessi contrastanti con quelli delle piccole industrie locali o che si occupino dell'incetta o della vendita dei prodotti di esse.

#### Art. 5.

Ciascun Comitato gestisce i fondi assegnatigli dal Ministero e dagli Enti pubblici locali e quelli che esso raccoglie da altri Enti e da privati; esso nomina nel suo seno un presidente ed un segretario che dànno attuazione alle deliberazioni del Comitato ed eseguiscono gli incarichi affidati al Comitato dal Ministero.

#### Art. 6.

Entro tre mesi dall'insediamento, ciascun Comitato redige il programma che intende attuare, con riguardo a

quanto dispone l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, e lo invia, per l'approvazione, al Ministro per l'economia nazionale.

Allorchè il Ministro abbia concesso la sua approvazione il Comitato provvede a quanto occorre a dare esecuzione al programma medesimo.

Art. 7.

Spetta in special modo ai Comitati, nei limiti della loro competenza e circoscrizione:

a) promuovere il miglioramento tecnico ed estetico dei prodotti, sia con istruzioni pratiche, sia fornendo modelli e campioni, sia istituendo brevi corsi di insegnamento;

b) facilitare l'acquisto in comune di materie prime necessarie alle piccole industrie locali;

c) favorire la raccolta e lo smercio dei prodotti, promuovendo l'istituzione di appositi centri, mostre e negozi;

d) assistere i piccoli industriali con la consulenza tecnica e commerciale e curarne la elevazione del grado di cultura professionale con opportuni mezzi.

I Comitati, inoltre, per integrare tale loro azione diretta a favore delle piccole industrie, faranno opera presso istituti di credito e di risparmio perchè questi abbiano a concedere agli esercenti le piccole industrie sovvenzioni a tasso di favore, destinate allo impianto od all'ampliamento di laboratori vigilando per il buon uso delle somme sovvenzionate.

Norme cautelative verranno in seguito emanate per una migliore disciplina delle garanzie delle somme sovvenzionate.

Art. 8.

Entro il 31 marzo di ogni anno i Comitati debbono inviare al Ministro per l'economia nazionale una relazione particolareggiata sull'opera da essi svolta e sui risultati conseguiti, ed il rendiconto delle somme raccolte ed erogate.

Art. 9.

Per il coordinamento dell'attività dei Comitati, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito in legge n. 727 il 19 maggio 1922, e di quelle indicate all'art. 7 del presente decreto, verrà istituito un Ente nazionale con sede in Roma, la denominazione e lo statuto del quale saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Tale Ente potrà proporre al Ministero dell'economia nazionale provvedimenti d'indole generale a favore delle piccole industrie, giovandosi degli elementi che all'uopo forniranno i Comitati. Provvederà anche alla raccolta, alla elaborazione ed alla diffusione di dati e notizie utili all'incremento delle piccole industrie.

Art. 10.

L'Ente nazionale sarà retto da un Consiglio costituito da membri per due terzi scelti dai Comitati fra i propri componenti e per il resto dal Ministro fra i rappresentanti di Sindacati nazionali di artigiani e piccoli industriali e fra persone che notoriamente si sono occupate e si occupino degli interessi delle piccole industrie. I membri dell'Ente nazionale si rinnovano ogni triennio e sono rieleggibili.

Sono devoluti al funzionamento dell'Ente nazionale, oltre il fondo di L. 20,000 di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, quei maggiori stanziamenti che sia in grado porre a sua disposizione il Ministero.

I Comitati locali potranno pure essere chiamati a contribuire al mantenimento dell'Ente nazionale, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto.

Art. 11.

I Comitati locali debbono inviare all'Ente nazionale copia delle relazioni trasmesse al Ministero dell'economia nazionale e gli comunicheranno altresì direttamente tutte le notizie statistiche che avranno cura di raccogliere sull'andamento e lo sviluppo delle piccole industrie nella rispettiva circoscrizione, nonchè le informazioni circa l'azione di coordinamento cui a norma dell'art. 9, deve provvedere in particolar modo l'Ente nazionale.

Art. 12.

Le attribuzioni, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, possono essere affidate, in singole regioni, invece che ai Comitati, ad associazioni od istituti che perseguano le stesse finalità a condizione che essi siano riconosciuti come Enti morali ed offrano le necessarie garanzie.

Art. 13.

Le associazioni ed i sodalizi, cui siano state deferite in tutto o in parte le attribuzioni dei Comitati, debbono osservare le norme dell'art. 9 del presente decreto.

L'obbligo del rendiconto è limitato alle somme concesse ed ai materiali forniti dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 14.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di sciogliere i Comitati o di decretarne la soppressione od anche la fusione con altri Comitati, secondo che se ne manifesti l'opportunità.

Del pari, sempre che lo ritenga opportuno, il Ministro ha facoltà di revocare gli incarichi affidati alle associazioni ed agli altri Enti. Può inoltre sciogliere il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per le piccole industrie, nominando un Commissario governativo per la temporanea amministrazione dell'Ente.

Il Commissario governativo non potrà durare in carica oltre sei mesi.

Art. 15.

Le disposizioni del R. decreto 20 luglio 1919, n. 1321, sono abrogate dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1925.*
*Atti del Governo, registro 237, foglio 44.* — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1092.**

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 813.

**Autorizzazione al cambiamento della denominazione della località Fontago del comune di Montepulciano in quella di « Montepulciano Stazione ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza in data 26 luglio 1924, con la quale il sindaco di Montepulciano (Siena), in esecuzione della deliberazione adottata il 14 dello stesso mese dal Consiglio comunale, chiede che sia autorizzato il cambiamento della denominazione della località Fontago in quella di « Montepulciano Stazione »;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Siena in adunanza 24 gennaio 1925;

Vista la lettera 28 marzo 1925, n. 505,094, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale dei servizi postali), dichiara che nulla osta all'invocato cambiamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il cambiamento della denominazione della località Fontago del comune di Montepulciano in quella di « Montepulciano Stazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1925.
*Atti del Governo, registro* 237, *foglio* 32. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1093.**

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 831.

**Modificazioni al regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione presso i Comuni del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni Comune del Regno, approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445;

Visti gli articoli 3 e 7 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2694;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 15 e il primo comma dell'art. 29 del regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione presso ogni Comune del Regno, approvato con R. decreto del 21 settembre 1901, n. 445, sono modificati come segue:

« Art. 15. — Gli ufficiali dell'Esercito, dell'Armata e della Aeronautica, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, qualunque sia il loro stato civile, nonchè quelli fra i sottufficiali ed i militari di truppa, i quali convivano con la famiglia propria, sono iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune dove ha sede il corpo o l'ufficio a cui sono addetti.

« Tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa, sotto le armi, non devono essere iscritti nominativamente nel registro della popolazione stabile del Comune dove si trovano per ragioni di servizio, ma in quello del Comune dove dimora la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del Comune nelle cui liste di leva sono iscritti. Si tiene nota soltanto della guarnigione complessiva nel modo indicato dall'art. 29 ».

« Art. 29. — Quando in un Comune abbiano stanza forze militari chi ne ha il comando locale notificherà ogni anno, nella prima quindicina di gennaio, all'ufficio comunale, lo stato numerico, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle forze che sono alla sua dipendenza distinguendo gli ufficiali, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente dai sottufficiali e dai militari di truppa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno* 1925.
*Atti del Governo, registro* 237, *foglio* 45. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1094.**

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 833.

**Quantitativi delle merci coloniali da ammettere nell'anno 1925 alla importazione nel Regno con trattamento di favore.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Visti i Regi decreti 11 marzo 1923, n. 873; 29 luglio 1923, n. 1908; 7 ottobre 1923, n. 2467, e 23 marzo 1924, n. 644;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I quantitativi da ammettere nell'anno 1925 alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati per le seguenti merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate:

| Numero e lettera della tariffa generale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1925 |
|---|---|---|---|
| 9 | Bestiame ovino | Capi | 20,000 |
| 10 | Bestiame caprino | Id. | 2,000 |
| 20 b 2 | Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate: altre | Q.li | 5,000 |
| 21 | Estratti di carne e brodi condensati: | | |
| a | allo stato solido o pastoso | Id. | 1,000 |
| b | allo stato liquido | Id. | |
| 34 | Pesci preparati: | | |
| a | secchi, salati, o affumicati: | | |
| | 7. altri | | |
| b | marinati, sott'olio o altrimenti preparati: | | |
| | 1° in scatole del peso fino a mezzo chilogrammo (compreso il recipiente): | | Tonno quintali 20,000 |
| | a) tonno | | |
| | d) altri | | |
| | 2° in scatole del peso di più di mezzo chilogrammo fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente): | | altri quintali 1,000 |
| | a) tonno | | |
| | y) altri | | |
| | 3° in altri recipienti: | | |
| | a) tonno | | |
| | y) altri | | |
| 37 a | Caffè: in grani e in pellicole | Q.li | 30,000 |
| 42 a | Miele: naturale puro | Id. | 200 |
| 64 | Frumento | Id. | 40,000 |
| 66 b | Orzo: altro | Id. | 100,000 |
| ex 69 | Dura | Id. | 20,000 |

| Numero e lettera della tariffa generale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1925 |
|---|---|---|---|
| 89 | Datteri | Q.li | 5,000 |
| ex 98 a | Pasta di datteri | Id. | |
| 117 | Semi oleosi: | | |
| a | di arachide | Id. | |
| c | di colza e di ravizzone | Id. | 60,000 |
| e | di lino | Id. | |
| h | di sesamo | Id. | |
| ex i | di neuk e di cotone | Id. | |
| 139 a 2 | Cera di api: altra, non lavorata | Id. | 500 |
| 227 b | Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana: | | |
| | altri | Id. | 500 |
| 604 | Legno: | | |
| a | comune: | | |
| | 2° squadrato o segato per il lungo | Id. | 1,000 |
| b | fino: | | |
| | 2° squadrato o segato per il lungo | Id. | |
| 808 | Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate | Id. | 100 |
| 809 | Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate | Id. | 1,000 |
| ex 897 j | Bottoni di palma dum; dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum | | Bottoni quintali 1,000 Dischi o fette quintali 4,000 |
| — | Trocas in dischi sagomati per bottoni | Id. | 20,000 |
| — | Lavori e manufatti d'ogni genere di pelli conciate | Id. | 300 |
| — | Lavori e manufatti d'ogni genere di fibre d'agave e di sanseviera | Id. | 5,000 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1925.
*Atti del Governo, registro* 237, *foglio* 47. — GRANATA.

---

Numero di pubblicazione **1095**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. **835**.

**Trasferimento alla Banca d'Italia delle funzioni esecutive delle Delegazioni del Tesoro.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Ministero delle finanze è dato mandato di approvare una convenzione fra il Regio Governo e la Banca d'Italia, aggiuntiva a quella 30 ottobre 1894, approvata con R. decreto n. 533 del 10 dicembre 1894, pel trasferimento alla detta Banca d'Italia di tutte le funzioni di carattere esecutivo ora esercitate dalle Delegazioni del Tesoro e di attribuire al fondo di dotazione per i servizi di tesoreria le valute auree ed equiparate di spettanza del Tesoro.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare, anche in eccezione alle norme legislative e regolamentari vigenti, tutte le disposizioni necessarie per provvedere con personale di cui alla tabella n. 5 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, all'istituzione presso le Intendenze di finanza di speciali sezioni per i servizi amministrativi, già dipendenti dal soppresso Ministero del tesoro, compresi i servizi di carattere direttivo attualmente demandati alle Delegazioni del Tesoro e all'istituzione di un corpo di ispettori per i servizi di tesoreria.

Detto personale, compreso il corpo degli ispettori, costituirà col personale degli altri uffici esterni del Tesoro, un separato ruolo alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 10 *giugno* 1925.
*Atti del Governo, registro* 237, *foglio* 49. — GRANATA.

---

Numero di pubblicazione **1096**.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. **795**.

**Iscrizione di rendite a favore di Enti ecclesiastici conservati, per la conversione dei beni immobili.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, e il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;
Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;
Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N* e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;
Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, e il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;
Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Visti i verbali delle prese di possesso eseguite, per gli effetti della conversione, dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici riportati nell'elenco annesso al presente decreto;
Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli Enti ecclesiastici suddetti;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco, controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dal fondo di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, e intestato al « Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, a favore sia del Fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a conversione », sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, la complessiva rendita consolidato 3.50 per cento netto di L. 387.63 agli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono accertate in L. 5389.07 le rate di rendita netta maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1924 e già pagate, od in corso di pagamento, sul fondo di rendita avanti indicato, nelle somme esposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *giugno* 1925.
*Atti del Governo, registro* 237, *foglio* 15. — GRANATA.

**Elenco delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.**

*Fabbricerie ed altri Enti assimilati alle Fabbricerie.*

| Numero progressivo | Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Comune | SEDE – Provincia | Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico | RENDITA ANNUA – dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866. | corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico. | Rendita 5 % dovuta a termini dei combinati articoli 11 e 18 dell. leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906. | Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262. – al 3.75 % | al 3.50 % | Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Cappelle di S. Gaetano, di S. Antonio, del SS. Sacramento e del SS. Rosario in Monte S. Giacomo amministrate dalla locale Congregazione di carità. . | Monte S. Giacomo | Salerno | Legale rappresentante | 2.43 | — | 2.43 | 1.82 | 1.70 | 1° gennaio 1925 |
| 2 | Fabbriceria Parrocchiale di Gottolengo . . . . . . | Gottolengo | Brescia | Id. | 314.25 | — | 314.25 | 235.69 | 219.97 | 1° gennaio 1925 |
| 3 | Cappelle del Rosario e del Carmine in Vicoli amministrate dalla locale Congregazione di carità . . . . . . | Vicoli | Teramo | Id. | 8.81 | — | 8.81 | 6.61 | 6.17 | 1° gennaio 1925 |
| 4 | Cappella del SS. Sacramento in Vicoli amministrata dalla locale Congregazione di carità. | Vicoli | Id. | Id. | 17.83 | — | 17.83 | 13.37 | 12.48 | 1° gennaio 1925 |
| | Totale per le Fabbricerie ed altri Enti soggetti ad eguale trattamento L. . | | | | 343.32 | — | 343.32 | 257.49 | 240.32 | |

| Numero progressivo | RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 | dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 | dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870. | dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894. | dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906. | dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 30 dicembre 1911 3.75 % netto. | dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 30 dicembre 1924 3.50 % netto. | Totale (col. 12 a 18) | Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14 | 13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15 | 20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16 | Totale (col. 20 a 22) | Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla r tenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | — | — | — | — | 26.46 | 9.10 | 22.10 | 57.66 | — | — | 5.29 | 5.29 | 52.37 |
| 2 | — | — | — | — | — | — | 2,106.21 | 2,106.21 | — | — | — | — | 2,106.21 (1) |
| 3 | — | — | — | 136.59 | 110.12 | 33.05 | 80.21 | 359.97 | — | 18.03 | 22.02 | 40,05 | 319.92 |
| 4 | — | — | — | 288.86 | 222.87 | 66.85 | 162.24 | 740.82 | — | 38.12 | 44.57 | 82.69 | 658.13 |
| Totale | — | — | — | 425.45 | 359.45 | 109 — | 2,370.76 | 3,264.66 | — | 56.15 | 71.88 | 128.03 | 3,136.63 |

(1) Iscrizione suppletiva.

| Numero progressivo | Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Provincia | Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico | RENDITA ANNUA — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866. | RENDITA ANNUA — corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico. | RENDITA ANNUA — Rendita 5 % dovuta a termini dei combinati articoli 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906. | RENDITA ANNUA — Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 in consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 20 giugno 1906, n. 262. — al 3.75 % | RENDITA ANNUA — Rendita da inscriversi ... — al 3.50 % | Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *Enti ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie.* | | | | | | | | | |
| 5 | Capitolo cattedrale di Siracusa . . . . | Siracusa | Siracusa | Legale rappresentante | 11.35 | 3.40 | 7.95 | 5.96 | 5.56 | 1° gennaio 1925 |
| 6 | Mensa vescovile di Viterbo e Tuscania . . . . . . . . | Viterbo | Roma | Id. | 202.50 | — | 202.50 | .51.87 | 141.75 | |
| | Totale degli Enti ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie L. . . | | | | 213.85 | 3.40 | 210.45 | 157.83 | 147.31 | |
| | Aggiungendo il totale per le Fabbricerie ed Enti simili L. . . | | | | 343.32 | — | 343.32 | 257.49 | 240.32 | |
| | Totale generale L. . . | | | | 557.17 | 3.40 | 553.77 | 415.32 | 387.63 | |

| Numero progressivo | RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 | dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868. | dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870. | dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894. | dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fin a tutto dicembre 1906. | dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911 3.75 % netto. | dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1924 3.50 % netto. | Totale (col. 12 a 18) | Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14 | 13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15 | 20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16 | Totale (col. 20 a 22) | Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | — | — | .. | · | 28.57 | 29.80 | 72.28 | 130.65 | — | — | 5.71 | 5.71 | 124.94 (1) |
| 6 | — | — | — | — | — | 284.75 | 1,842.75 | 2,127.50 | — | — | — | — | 2,127.50 (1) |
| Totale degli Enti ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie | — | — | .. | · | 28.57 | 314.55 | 1,915.03 | 2,258.15 | — | — | 5.71 | 5.71 | 2,252.44 |
| Aggiungendo il totale per le Fabbricerie ed Enti simili | — | — | — | 425.45 | 359.45 | 109 — | 2,370.76 | 3,264.66 | — | 56.15 | 71.88 | 128.03 | 3,136.63 |
| Totale generale | — | — | — | 425.45 | 388.02 | 423.55 | 4,285.79 | 5,522.81 | — | 56.15 | 77.59 | 133.74 | 5,389.07 |

RIASSUNTO:

Rendita consolidato 3.50 % netto da iscriversi a favore dei suindicati sei Enti ecclesiastici conservati: L. 387.63.
Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1925: L. 5522.81.
Ritenute per imposta di ricchezza mobile dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1906: L. 133.74.
Rate di rendita depurate della ricchezza mobile e già pagate o in corso di pagamento sul fondo di rendita istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689: L. 5389.07.

(1) Iscrizione suppletiva.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

*Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1097.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 maggio 1925, n. 832.

**45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 maggio 1925, sul decreto che autorizza una 45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per fronteggiare necessità diverse, inderogabili ed urgenti, segnalate dalle Amministrazioni delle finanze, degli affari esteri e dell'economia nazionale, occorre autorizzare talune nuove e maggiori assegnazioni nei bilanci delle Amministrazioni stesse, per l'esercizio finanziario corrente, per il complessivo importo di L. 1,250,400. Detta somma è da ripartirsi come segue:

*Ministero delle finanze:*

L. 210,400 da corrispondersi all'Amministrazione comunale di Fiume, a complemento di sovvenzione straordinaria pel pareggio del bilancio 1924.

*Ministero degli affari esteri:*

L. 100.000 per maggiori pagamenti da effettuare a titolo di indennità di trasferimento e di primo stabilimento a personale delle Regie rappresentanze all'estero;
L. 150,000 per spese inerenti a viaggi in corriere;
L. 50,000 per manutenzione degli stabili di proprietà governativa all'estero;
L. 255,000 per spese inerenti a Congressi e Conferenze diverse;
L. 275,000 per lavori di restauro alle fondazioni del palazzo ex-Chigi;
L. 150,000 per le spese di partecipazione dell'Italia alla 7ª Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra.

*Ministero dell'economia nazionale:*

L. 60,000 per premi ai decorati della Stella al Merito del Lavoro.

A tali necessità, per deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede attingendo i mezzi occorrenti al fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà consentita dall'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il seguente schema di decreto, che viene sottoposto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, dà effetto al detto deliberato, autorizzando altresì le occorrenti inscrizioni di fondi nei bilanci degli indicati Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,686,157, rimane disponibile la somma di L. 5,313,843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 45ª prelevazione nella somma di L. 1,250,400, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

*Ministero delle finanze:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 431-*ter* — Sussidio straordinario da concedersi all'Amministrazione comunale di Fiume | L. 210,400 |
| *Ministero degli affari esteri:* | |
| Cap. n. 21 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione, ecc. | » 100,000 |
| Cap. n. 22 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero | » 150,000 |
| Cap. n. 26 — Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero | » 50,000 |
| Cap. n. 56 — Congressi, conferenze, ecc. | » 255,000 |
| Cap. n. 57-IV (di nuova istituzione) — Spese per l'esecuzione di urgenti lavori di restauro alle fondamenta del palazzo ex-Chigi | » 275,000 |
| Cap. n. 57-V (di nuova istituzione) — Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla VII Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra | » 150,000 |
| *Ministero dell'economia nazionale:* | |
| Cap. n. 78-*ter* — Premi e provvista delle insegne per i decorati della Stella al Merito del Lavoro, ecc. | » 60,000 |
| | L. 1,250,400 |

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni che seguono:

*Spesa.* — Lo stanziamento del capitolo n. 58: « Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nelle Conferenze per l'organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. » è aumentato di L. 150,000.

*Entrata.* — Al capitolo n. 21: « Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nella Conferenza per l'organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. » è inscritta la somma di L. 150,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1925.*
*Atti del Governo registro 237, foglio 46.* — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1098.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 829.

**Dichiarazione dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Palermo quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e specialmente l'art. 39;

Visti i Regi decreti 3 giugno 1924, n. 986, e 25 luglio 1924, n. 1288;

Vista la domanda presentata dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Palermo;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione II);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Palermo è dichiarato Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1925.
*Atti del Governo, registro* 237, *foglio* 43. — GRANATA.

**Statuto dell'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Palermo.**

Art. 1.

L'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Palermo ha personalità giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti della legge e dei regolamenti che governano i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni particolari stabilite nel regolamento speciale del R. decreto 3 giugno 1924, n. 986, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto concorrono coi seguenti contributi ordinari annui:

la provincia di Palermo, per L. 50,000;
il comune di Palermo, per L. 50,000;
la Camera di commercio di Palermo, per L. 10,000;
il Banco di Sicilia, per L. 15,000;
la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, per L. 10,000.

L'Istituto, per l'esplicazione dei suoi fini, dispone inoltre:

1° dei proventi delle tasse scolastiche;
2° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di Enti privati;
3° dei beni mobili ed immobili dei quali si trovi in possesso.

Art. 3.

Il governo dell'Istituto è esercitato da un Consiglio di amministrazione, da un Consiglio accademico e da un direttore, secondo le rispettive competenze, a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto. Esso si compone:

1° di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;
2° del direttore dell'Istituto;
3° di un rappresentante per ciascuno degli Enti dei quali al numero 2 dell'art. 2;
4° di un rappresentante per ciascuno degli Enti che da oltre un triennio abbia assegnato all'Istituto un contributo annuo di almeno L. 10,000 fino a quando continui a corrispondere il contributo stesso.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un segretario che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza giuridica dell'Istituto.

Art. 5.

Il Consiglio accademico è costituito dai professori di materie fondamentali, è presieduto dal direttore, e provvede all'ordinamento scientifico e didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto.

Art. 6.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori di grado universitario che insegnano materie fondamentali nell'Istituto, dura in carica tre anni, e può essere riconfermato.

Al direttore è assegnata una indennità annua di L. 3000.

Art. 7.

Gli insegnamenti dell'Istituto sono fondamentali e complementari.

Sono fondamentali gli insegnamenti, che secondo il regolamento generale per l'istruzione superiore commerciale, devono essere impartiti in tutti gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, e per i quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per gli studenti agli effetti del conseguimento della laurea.

Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che potranno essere istituiti a norma dell'art. 13 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e per i quali la frequenza e l'esame potranno essere obbligatori agli effetti del conseguimento della menzione del corso di specializzazione o di integrazione nel diploma di laurea.

Art. 8.

Nell'Istituto oltre gli insegnamenti obbligatori e complementari viene impartito l'insegnamento delle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono avere dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue, secondo le norme del regolamento relative all'insegnamento delle lingue.

Art. 9.

Gli insegnamenti vengono affidati per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico almeno per due terzi a professori di Regi istituti di istruzione superiore, e per il resto a persone che abbiano i titoli e le qualità fissate dal regolamento generale per l'istruzione superiore commerciale, sentito il Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Gli insegnamenti complementari potranno essere affidati per incarico dal Consiglio di amministrazione a persone che abbiano i titoli e le qualità fissate dal regolamento generale per l'istruzione superiore commerciale, sentito il Consiglio superiore.

Gli insegnamenti di lingue saranno affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione secondo le norme vigenti nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 10.

La retribuzione per gli incarichi di materie fondamentali o complementari e di lingue è stabilita dal Consiglio di amministrazione. Essa non potrà essere inferiore a L. 4000 annue.

Art. 11.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto il Consiglio di amministrazione potrà istituire posti di assistente a cattedre singole o a gruppi di cattedre per le quali il Consiglio accademico lo ritenga utile e ne stabilirà l'annua remunerazione.

La nomina degli assistenti è annuale e viene fatta dal Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Consiglio accademico e su proposta scritta del professore incaricato dell'insegnamento, e dei professori incaricati del gruppo di insegnamenti pei quali ha avuto luogo l'istituzione del posto di assistente.

Art. 12.

Il personale amministrativo è costituito da un segretario e da un aiuto dattilografo incaricati; il primo con la retribuzione annua di L. 5000, il secondo con la retribuzione annua di L. 4500. Essi sono nominati dal Consiglio di amministrazione e dopo tre anni di servizio ininterrotto e lodevole potranno essere confermati nell'incarico a tempo indeterminato.

Il personale di servizio è costituito da un bidello custode e da un inserviente; il primo con la retribuzione annua di L. 4800, il secondo con la retribuzione annua di L. 3200. Essi sono nominati dal Consiglio di amministrazione e dopo tre anni di servizio ininterrotto e lodevole potranno essere confermati a tempo indeterminato.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla assicurazione presso la Cassa nazionale di previdenza del personale che sia confermato a tempo indeterminato, mediante un contributo del bilancio dell'Istituto pari a due terzi del premio annuo di assicurazione.

Art. 13.

Le tasse e le sopratasse scolastiche sono le stesse e nella misura stessa di quelle vigenti presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce l'ammontare delle tasse di esercitazioni. I diritti di segreteria per il rilascio dei certificati sono gli stessi e nella misura stessa di quelli stabiliti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno entro il mese di dicembre il modo di ripartizione fra i professori di materie fondamentali dei due terzi delle sopratasse d'esami speciali, tenendo presente le ore di lezioni da essi impartite e la quota di propine di esami spettanti a ciascuno dei professori che abbia effettivamente partecipato alle commissioni di esami speciali e di laurea.

La ripartizione fra il personale di segreteria dei proventi di diritti di segreteria è fatta secondo le norme stabilite dal regolamento per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 15.

La gestione finanziaria dell'Istituto incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso agli Enti sovventori dell'Istituto e al Ministero dell'economia nazionale, non oltre il 15 febbraio di ogni anno.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito locale scelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Per tutto ciò che abbia attinenza all'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto, agli studenti, agli esami, alle tasse e alla dispensa dalle tasse verranno seguite le norme vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, in quanto non sia altrimenti disposto dal presente statuto e dalle norme speciali per gli istituti liberi stabilite dall'art. 39 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e dal R. decreto 3 giugno 1924, n. 986.

Art. 17.

I provvedimenti transitori a favore degli studenti dell'Istituto superiore di studi commerciali e coloniali di Palermo emanati con i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 205, e 5 luglio 1923 e con i decreti Ministeriali 30 ottobre 1923 e 16 febbraio 1924, restano in vigore fino a tutto l'anno accademico 1925-26.

Art. 18.

Gli studenti che nell'anno accademico 1923-24 furono iscritti all'Istituto superiore di studi commerciali e coloniali di Palermo potranno fare passaggio all'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Palermo, iscrivendosi al corso successivo a quello da essi frequentato, purchè fossero in possesso al momento della loro immatricolazione dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Gli esami da loro sostenuti saranno convalidati nel caso che si iscrivano all'Istituto libero di scienze economiche e commerciali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per l'economia nazionale*

NAVA.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali**

**Resoconto sommario** *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1924*

### OPERAZIONI ORDINARIE.

| | Uffici autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione rinnovati o duplicati | Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati | Eccedenza | Depositi | Rimborsi |
| Mese di dicembre | — | 48,548 | 30,892 | 17,656 | 230,935 | 210,942 |
| Mesi precedenti | — | 1,205,695 | 797,983 | 407,712 | 2,577,785 | 2,440,553 |
| Somme totali dell'anno in corso | — | 1,254,243 | 828,875 | 425,368 | 2,808 720 | 2,651,495 |
| Anni 1876-1923 | 10,875 | 25,956,208 | 19,110,207 | 6,846,001 | 120,995,901 | 93,687,143 |
| Somme complessive | 10,875 | 27,210,451 | 19,939,082 | 7,271,369 | 123,804,621 | 96,338,638 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somme complessive | Rimborsi | Rimanenze |
| Mese di dicembre | 292,341,532.38 | — | 292,341,532.38 | 245,716,198.02 | 46,625,334.36 |
| Mesi precedenti | 3,077,676,579.25 | 273,690,074.42 | 3,351,366,653.67 | 2,571,608,584.39 | 779,758,069.28 |
| Somme totali dell'anno in corso | 3,370,018,111.63 | 273,690,074.42 | 3,643,708,186.05 | 2,817,324,782.41 | 826,383,403.64 |
| Anni 1876-1923 | 34,115,349,036.28 | 1,890,362,144.15 | 36,005,711,180.43 | 27,026,423,434.50 | 8,979,287,745.93 |
| Somme complessive | 37,485,367,147.91 | 2,164,052,218.57 | 39,649,419,366.48 | 29,843,748,216.91 | 9,805,671,149.57 |

### LIBRETTI AL PORTATORE.

| | Uffici autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione rinnovati o duplicati | Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati | Eccedenza | Depositi | Rimborsi |
| Mese di dicembre | — | 646 | 139 | 507 | 2,710 | 2,565 |
| Mesi precedenti | 1 | 7,198 | 2,320 | 4,878 | 30,285 | 28,458 |
| Somme totali dell'anno in corso | 1 | 7,844 | 2,459 | 5,385 | 32,995 | 31,023 |
| Anni 1915-1923 | 401 | 55,644 | 23,014 | 32,630 | 197,567 | 177,221 |
| Somme complessive | 402 | 63,488 | 25,473 | 38,015 | 230,562 | 208,244 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somme complessive | Rimborsi | Rimanenze |
| Mese di dicembre | 2,493,562.90 | — | 2,493,562.90 | 2,129,346.26 | 364,216.64 |
| Mesi precedenti | 28,325,632.39 | 717,364.61 | 29,042,997 — | 23,090,607.30 | 5,952,389.70 |
| Somme totali dell'anno in corso | 30,819,195.29 | 717, 364.61 | 31,536,559.90 | 25,219,953.56 | 6,316,606.34 |
| Anni 1915-1923 | 128,666,606.62 | 2,623,812.08 | 131,290,418.70 | 105,170,685.25 | 26,119,733.45 |
| Somme complessive | 159,485,801.91 | 3,341,176.69 | 162,826,978.60 | 130,390,638.81 | 32,436,339.79 |

## OPERAZIONI INFRUTTIFERE

| | Movimento dei libretti | | | Depositi | | Rimborsi | | Rimanenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | Ultimati | Eccedenze | Quantità | Importo | Quantità | Importo | |
| Mese di dicembre . . . | 1,968 | 1,302 | 666 | 2,551 | 4,255,458.93 | 3,035 | 4,862,365.33 | |
| Mesi precedenti . . . . | 42,476 | 30,508 | 11,968 | 28,661 | 55,003,391.47 | 28,806 | 53,812,455.59 | |
| Somme totali dell'anno in corso | 44,444 | 31,810 | 12,634 | 31,212 | 59,258,850.40 | 31,841 | 58,674,820.92 | 584,029.48 |
| Anni 1883-1923 . . . . . | 356,016 | 232,607 | 123,409 | 1,689,941 | 1,145,943,895.76 | 2,427,791 | 1,073,055,815.42 | 72,888,080.34 |
| Somme complessive . | 400,460 | 264,417 | 136,043 | 1,721,153 | 1,205,202,746.16 | 2,459,632 | 1,131,730,636.34 | 73,472,109.82 |

### ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

| | Quantità | Importo |
|---|---|---|
| Mese di dicembre. . . . . . . . . . | 1,094 | 7,880,696.30 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . | 12,604 | 76,550,850.78 |
| Somme dell'anno in corso. . . | 13,698 | 84,431,547.08 |
| Anni 1876-1923 . . . . . . . . . . . | 539,869 | 1,011,562,135.34 |
| Somme complessive . . . . | 553,567 | 1,095,993,682.42 |

### LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

| | Quantità |
|---|---|
| Mese di dicembre . . . . . . . . . . | 154 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . . | 1,782 |
| Somma dell'anno in corso . . . | 1,936 |
| Anni 1909-1923 . . . . . . . . . . . . | 4,705,297 |
| Somma complessiva . . . | 4,707,233 |

*Rimasti in corso N. 165,220*

### SOMME
cadute in prescrizione.

| | Importo |
|---|---|
| Mese di dicembre . . . . . . . . . . . | 735,004.49 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . . . | — |
| Somme dell'anno in corso . . . | 735,004.49 |
| Anni 1905-1923 . . . . . . . . . . . . | 7,018,664.02 |
| Somme complessive . . . | 7,753,668.51 |

### RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

| | Quantità dei depositi | Importo |
|---|---|---|
| Mese di dicembre . . . . . . . . . | 4,923 | 47,935,334.49 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . | 62,428 | 507,292,678.73 |
| Somme dell'anno in corso . . | 67,351 | 555,228,013.22 |
| Anni 1890-1923 . . . . . . . . . . | 1,984,525 | 5,341,876,474.29 |
| Somme complessive . . . . | 2,051,876 | 5,897,104,487.51 |

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.